



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 21-05-2019 n. 62

OGGETTO: MODALITA' E CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA DI SENSI DEL DPR 380/2001 e s.m.i E DEL D.L. 109/2018 CONVERTITO IN LEGGE N.130 del 16.11.2018 ART.LO 39 ter..

L'Anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 12:45, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortenzi	Michele	SINDACO	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	VICE SINDACO	Assente
Petrini	Alan	ASSESSORE	Presente
VITA	MICHELA	ASSESSORE	Presente
MARZIALETTI	LORENA	ASSESSORE	Assente

Presenti: 3

Assenti : 2

Assiste il Segretario Giorgio Mariarosaria

Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente, su specifiche indicazioni del Sindaco e dell'Assessore all'Urbanistica-Ambiente, formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

PREMESSO CHE:

- Con Decreto Sindacale n.9 del 01.12.2018 è stato conferito al sottoscritto geom. Giorgio Benni l'incarico per la Responsabilità del Servizio Urbanistica-Ambiente fino alla data del 31.05.2019;
- Il D.P.R. n.380/2001 s.m.i., recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”* e s.m.i. (pubblicato sulla G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001 s.o. n. 239) prevede l'applicazione di sanzioni amministrative di carattere edilizio contemplate negli articoli 24,31 e 37 del richiamato DPR 380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- L'applicazione di sanzioni amministrative sono contemplate anche dal D.L. 109 del 2018 così detto *“Decreto Genova”* convertito in legge n. 130 del 16.11.2018 che all'art. 39 ter comma 1 lettera a) di modifica dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29.05.2018, n. 55, convertito con modificazioni in legge n. 89 del 24.07.2018 per la sanatoria di opere edilizie oggetto di interventi di ricostruzione post sisma 2016;

VISTO che è necessario stabilire, nell'applicazione di tali sanzioni amministrative regole oggettive che rispondano a principi di equità, trasparenza e uniformità di applicazione, in particolare per quelle previste dagli articoli 24, 31 e 37 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”* e da quelle ricomprese nella legge 89/2018 così come previsto dal D.L. 109/2018;

DATO ATTO che i criteri che disciplinano le modalità e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste riguardano le seguenti disposizioni normative:

- 1) Mancata richiesta del certificato di agibilità prevista dall'art. 24 comma 3 del D.P.R. 380/01;
- 2) Inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge 164/2014 – c.d. Sblocca Italia;
- 3) Opere eseguite in assenza/difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, di cui agli artt. 37 del D.P.R. 380/01.;
- 4) Opere realizzate in assenza di titoli edilizi prima del 24.08.2016 su immobili ricadenti all'interno degli edifici privati dei comuni ricompresi negli allegati 1-2 e bis (sisma) del Decreto 189/2016.

RICHIAMATI

- l'art.24 del DPR. 380/2001 che prevede, *“la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificataomissis... La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464”*;
- l'art.31 del DPR. 380/2001 che prevede, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali, l'ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;

- l'art.17, comma 1, lettera q-bis, la legge 164/2014, c.d. Sblocca Italia, ha introdotto, all'art. 31 del DPR 380/2001 suddetto, i seguenti commi:

4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi edilizi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzature di aree destinate a verde pubblico.

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

Considerato che l'innovazione ha un carattere dissuasivo nei confronti dei responsabili di abusi edilizi, in quanto non in alternativa alla demolizione bensì complementare, per cui oltre alla prevista demolizione deve aggiungersi anche la sanzione amministrativa pecuniaria, quest'ultima prevista dall'art. 31, comma 4-bis sopra citato;

- Richiamato l'art.37 del DPR. 380/2001 che prevede: *“la realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro. La mancata segnalazione certificata di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36".

- Richiamato l'art.lo 1-sexies del D.L. 55 del 29.05.2018 convertito in legge 89 del 24.07.2018 comma 1 che recita . *".....il proprietario dell'immobile se pur diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4 e 93 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. E' fatto salvo, in ogni caso del pagamento della sanzione di cui ai predetti art.li 36 e 37 comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento del valore del immobile, valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente all'abuso, calcolato in base alla procedura prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 19.04.1994, n. 701.....omiss... b) ..Il comma 1 del presente articolo trova applicazione anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'art.lo 8, comma 6, della legge 5.giugno.2003 n. 131, tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, di cui al provvedimento della conferenza unificata 1° aprile 2009, n. 21/CU, ovvero delle norme regionali vigenti in materia urbanistica e di edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione....."*

VISTO che risulta inapplicabile il calcolo della sanzione sulla base della procedura prevista dal regolamento di cui al decreto Ministero delle Finanze 19.04.1994, n. 701 in quanto tale regolamento non detta criteri certi ed oggettivi su cui poter basare il calcolo della sanzione;

VISTO il comma 2, dell'art. 27 – Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. che testualmente recita: *"Il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di in edificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004 – ndr), il responsabile provvede alla demolizioni ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 42 del 2004 – ndr) o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di in edificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora Parte terza del d.lgs. n. 42 del 2004 – ndr), il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662";*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTA la necessità di stabilire criteri equi e univoci per l'irrogazione delle sanzioni amministrative suddette a cui gli uffici devono attenersi per la relativa applicazione;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei predetti criteri e modalità di applicazione come da allegata scheda (A) ;

VISTO l'art. 48 - comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 *“Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;

VISTO che trattasi di atto rientrante nella competenza della giunta ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.lgs 267/2000, mentre sono attribuite al Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente ai sensi dell'art.107 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 le conseguenti procedure esecutive e gestionali;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito per effetto dell'art.48 del D.Lgs. n.267 del 18/09/00;

DATO ATTO che sulla presente proposta è richiesto ed acquisito sia il parere di regolarità tecnica che quello di regolarità finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267,

PER LE RAGIONI SOPRA ESPOSTE SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di approvare le “ **Modalità e criteri per l'applicazione delle sanzioni in materia edilizia ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i e del D.L. 109/2018 convertito in legge 130 del 16.11.2018 art.lo 39 ter**”, allegato (A) e parte integrante al presente atto;
3. di stabilire che i proventi delle sanzioni, per i quali è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art.31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art.17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, vengano introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione di aree da destinare a verde pubblico;
4. di dare atto che l'applicazione dei seguenti criteri entreranno in vigore dalla data di approvazione del presente atto da parte della Giunta Comunale,
5. vista l'urgenza che ricopre la presente procedura per l'ente, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Settore Urbanistica-Ambiente



CRITERI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE DI COMPETENZA COMUNALE PREVISTE DAL DPR.380/2001 **ALLEGATO (A)**

AMBITO DI APPLICAZIONE

I presenti criteri introducono, in ossequio ai principi di equità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, le modalità di valutazione delle sanzioni amministrative *pecuniarie* previste dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" di competenza comunale, in forza delle previsioni dell'articolo 27 comma 1 D.P.R. 380/2001, in particolare, delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili per:

- a)- interventi in assenza o in difformità della Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (rif. articolo 37 D.P.R. 380/2001);
- b)- inottemperanza all'ingiunzione di demolizione di opere abusive (rif. Articolo 31 comma 4 bis D.P.R. 380/2001);
- c)- interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità immobili vincolati o non vincolati ricadenti in zona A-centro storico (rif. Articolo 33, comma 4 D.P.R. 380/2001)
- d)- la mancata richiesta di agibilità o presentazione della segnalazione certificata di agibilità (rif. Articolo 24 D.P.R. 380/2001).

I presenti criteri definiscono, inoltre, le modalità di calcolo dell'aumento di valore venale dell'immobile ai fini della quantificazione, in particolare, della sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile per interventi in assenza o in difformità della Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia.

PRECISAZIONI

In caso di accertata pluralità di innovazioni realizzate, senza titolo o in difformità dal titolo edilizio, anche in periodi temporali diversi, nella stessa unità immobiliare, sulla base del principio giurisprudenziale della "*unitarietà dell'intervento edilizio*", troverà applicazione la sanzione amministrativa prevista per l'intervento complessivamente considerato; analogamente, nel caso di abusiva realizzazione di opere - anche diversamente qualificabili, se singolarmente considerate - in un unico edificio, in fase di costruzione o in esecuzione di un unico progetto, l'intervento sarà considerato unitariamente, con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalla Legge per tale fattispecie.

Il provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie assegna ai responsabili il termine massimo di 90 giorni dalla notificazione, per il pagamento e nello stesso provvedimento vengono altresì indicate le modalità di versamento delle sanzioni ingiunte e delle spese connesse.

Trascorsi infruttuosamente i termini assegnati, è disposto, secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate del Comune, il recupero delle somme ingiunte, maggiorate delle spese e degli interessi legali calcolati sulla sorte-sanzione, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento fino al giorno della consegna degli atti all'agente della riscossione, salvo che diversa disposizione normativa, anche sopravvenuta, disponga diversamente.

I costi e le spese per notificazioni, per valutazioni tecnico-estimative, sostenute o richieste dal Comune di Montegiorgio in forza delle previsioni normative e dei presenti criteri dei presenti, sono a carico dei responsabili o loro eredi o aventi titolo degli interventi edilizi considerati.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Settore Urbanistica-Ambiente



1.0 AUMENTO DEL VALORE VENALE DELL'IMMOBILE

1.1 L'aumento di valore venale (AVV) dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere abusive, è determinato come differenza tra il valore venale attuale dell'immobile, a seguito della esecuzione delle opere abusive (VA), ed il valore venale dell'immobile prima dell'esecuzione delle opere stesse (VP), con riferimento all'accertamento dell'esecuzione delle opere. Il valore venale di un immobile è il valore teorico che lo stesso ha in un mercato di riferimento ideale, individuato attraverso un processo di stima o utilizzando i valori di mercato dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno .

1.2 Per gli interventi realizzati in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, l'aumento di valore dell'immobile, viene valutato dall'Agenzia del Territorio competente territorialmente per il Comune di Montegiorgio, (rif. Articolo 37 comma 4 D.P.R. n. 380/2001).

1.3 Per gli altri interventi, nei casi in cui la valutazione non sia effettuata dall'Agenzia del Territorio, l'aumento di valore dell'immobile viene determinato sulla base di parametri finalizzati ad un'equa graduazione dell'importo della sanzione in funzione dell'esecuzione delle opere "abusive" e, l'Aumento di Valore Venale (AVV) è assunto come prodotto del Valore Unitario di Riferimento (VUR) per la Superficie Convenzionale (SC) interessata dall'intervento, secondo la seguente formula matematica esemplificativa:

$$AVV = VUR \times SC$$

Dove:

VUR è:

1 Il valore unitario di riferimento (VUR) è il prodotto del *Valore di Mercato Medio* per il coefficiente di rettifica (CR)- (VMM x CR).

2 Il *Valore di Mercato Medio* (VMM) è desunto dalla banca dati dell'"Osservatorio del Mercato Immobiliare" (banca dati articolata in base all'ubicazione dell'immobile sul territorio comunale, alla destinazione d'uso, allo stato di conservazione ed alla tipologia edilizia) resa disponibile in rete dall'Agenzia del Territorio, applicando i dati disponibili più vicini temporalmente alla valutazione, ed è assunto come media matematica tra il valore massimo e minimo di riferimento.

3. La categoria catastale di riferimento è quella dell'ultimo aggiornamento presso il N.C.E.U. in conseguenza degli interventi eseguiti, anche se essi non comportano, di norma, una modificazione della rappresentazione grafica né delle parti comuni, né delle singole unità immobiliari. In caso di incremento della loro redditività, deve essere prodotto da parte dei soggetti interessati, un atto di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 1, comma 336, della Legge 311/2004 e ss.mm.ii.

CR è:

1 Il coefficiente di rettifica (CR) è il coefficiente che deve essere applicato al *Valore di Mercato Medio* tratto dalla banca dati dell'"Osservatorio del Mercato Immobiliare", in funzione della tipologia di intervento eseguito.

2 Il coefficiente di rettifica (CR) viene graduato, in misura *decescente*, in funzione della rilevanza delle opere sanzionate, in modo da determinare il valore che si assume, per definire l'aumento di valore venale (AVV) dell'immobile in relazione all'opera "abusiva" considerata.

3 I coefficienti di rettifica sono i seguenti:

a. Nuova Edificazione ed agli interventi di Ristrutturazione edilizia c.d. pesante (art. 10, comma 1 lettera c) DPR 380/2001- che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili

Piazza Matteotti,33 - 63833 Montegiorgio

C.F. 81002030443 - P.IVA 00372290445 - Tel. 0734952024/26

Responsabile del Settore: geom. Giorgio Benni

Web: www.comune.montegiorgio.ap.it

mail: giorgio.benni@comune.montegiorgio.fm.it



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Settore Urbanistica-Ambiente



- sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs 22.1.2004 n. 42 e successive modificazioni) si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 10% (CR=0,9);
- b. agli interventi di Ristrutturazione in cui è prevista la demolizione con ricostruzione del fabbricato con la stessa volumetria, salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, *comprensiva* di accorpamento o divisione di unità e/o variazione di destinazione d'uso, si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 20% (CR=0,8);
- c. agli interventi di Ristrutturazione in cui è prevista la demolizione con ricostruzione del fabbricato con la stessa volumetria, salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, *in assenza* di accorpamento o divisione di unità e/o variazione di destinazione d'uso, si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 40% (CR=0,6);
- d. agli interventi di Ristrutturazione edilizia c.d. leggera, modesti, che riguardino interventi su pertinenze, vani tecnici e/o volumi secondari, *comprensiva* di interventi di accorpamento, divisione e/o variazione di destinazione d'uso, si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 60% (CR=0,4);
- e. agli interventi di Ristrutturazione edilizia c.d. leggera, modesti, che riguardino interventi su pertinenze, vani tecnici e/o volumi secondari, *in assenza* di interventi di accorpamento, divisione e/o variazione di destinazione d'uso, si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 70% (CR=0,3);
- f. al Restauro e Risanamento Conservativo si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 80% (CR=0,2);
- g. alla Manutenzione Straordinaria si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 90% (CR=0,1).

1.5 SUPERFICIE CONVENZIONALE (SC)

5.a. La superficie convenzionale (SC) è quella dell'intera unità immobiliare o, in caso di interventi parziali, della *porzione di questa direttamente interessata dalle opere oggetto di procedimento sanzionatorio*, determinata in analogia con quanto previsto dall'articolo 13 della Legge 392/1978 sull'equo canone, ma valida anche per gli immobili *non* adibiti ad uso abitazione, sommando i seguenti elementi:

- il 100% per l'intera superficie dell'unità immobiliare;
- il 50% della superficie delle autorimesse singole;
- il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
- il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
- il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo;
- il 10% della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.

5.b. E' detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a m. 1.70.

5.c. Le superfici di cui alle superiori lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

5.d. L'elemento di cui alla superiore lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a).

5.e. Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:

- 1,00 per l'unità immobiliare di superficie superiore a mq. 70;
- 1,10 per l'unità immobiliare di superficie compresa fra mq. 46 e mq. 70;
- 1,20 per l'unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46.

1.6 INTERVENTI NON VALUTABILI IN TERMINI DI SUPERFICIE-NON DETERMINABILE AUMENTO DI VALORE

6.a. Nei casi in cui non sia possibile determinare l'aumento di valore venale, applicando i criteri previsti nel presente regolamento, in particolare, per interventi non valutabili in termini di superficie o volume, non determinabili mediante interpolazione dell'intervento con le tipologie e casi contemplati dal presente



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Settore Urbanistica-Ambiente



regolamento, si provvederà con atto motivato del Dirigente responsabile del procedimento, in ogni caso, all'irrogazione di sanzione in misura non inferiore al minimo edittale previsto dalla Legge di riferimento.

2.0 DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PER INTERVENTI CHE POSSONO OTTENERE LA SANATORIA REALIZZATI IN DIFFORMITA' O IN ASSENZA DI SCIA (ART.LO 37 COMMA 4 DPR. 380/2001 E S.M.I.)

2.1 La sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra il massimo ed il minimo edittale (*Massimo edittale Euro 5.164,00 – Minimo edittale Euro 516,00*) di cui all'articolo 37, comma 4 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., per interventi edilizi, in assenza o in difformità della SCIAE, *conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda*, viene parametrata all'aumento di valore venale (AVV) prodotto dall'immobile a seguito degli interventi edilizi in assenza o difformità della SCIA, e quantificata come segue:

- la sanzione pecuniaria edittale minima è stabilita e applicata (in €. 516,00) con AVV minore ad €. 2.500,00;
- la sanzione pecuniaria edittale massima è stabilita ed applicata (in €. 5.164,00) con AVV maggiore ad €. 35.000,00.
- per AVV compresi tra i suddetti importi-limite, la sanzione pecuniaria tra il minimo e massimo edittale di riferimento sarà determinata applicando la seguente formula matematica:
$$[(AVV - 2.500,00) \times (\text{Massimo edittale Euro } 5.164,00 - \text{Minimo edittale Euro } 516,00) / (35.000,00 - 2.500,00)] + \text{Minimo edittale Euro } 516,00.$$

2.2 E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 37, comma 5 DPR n. 380/2001, pertanto, la segnalazione certificata di inizio di attività spontaneamente effettuata, quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma corrispondente *al minimo edittale previsto ai sensi di Legge (Euro 516 euro in misura fissa)*.

2.3 I costi per valutazioni tecnico-estimative e connesse, afferenti al procedimento di quantificazione della sanzione di cui al presente articolo, sono posti a carico degli istanti e/o responsabili degli interventi stessi, anche sotto forma di rimborso di costi anticipati dall'Amministrazione comunale all'Agenzia del Territorio, da rifondere al Comune al Comune di Montegiorgio, prima del rilascio o dell'ammissione della sanatoria.

3.0 DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PER INTERVENTI IN DIFFORMITA' O IN ASSENZA DI SCIA (ART.LO 37 COMMA 1 DPR. 380/2001 E S.M.I.)

3.1 La sanzione amministrativa pecuniaria per interventi edilizi posti in essere in difformità o in assenza di SCIA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, comma 1, D.P.R. n. 380/2001, è determinata in misura pari al *doppio dell'aumento del valore venale (2XAVV)* dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi abusivi- Aumento (AVV) determinato ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento- e calcolata secondo la seguente formula matematica esemplificativa:

$$\text{SANZIONE} = 2 \times \text{AVV}$$

dove

AVV= [(VMM X CR) X SC] ed è irrogata in misura comunque pari *al minimo edittale previsto dalla Legge* anche per risultati pari a zero o inferiori *al minimo edittale (€ 516,00 e s.m.i.)*.

a) E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 37 comma 5 D.P.R. n. 380/2001, pertanto, la segnalazione certificata di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione,



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Settore Urbanistica-Ambiente



comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma corrispondente *al minimo edittale di Legge (€ 516,00 in misura fissa)*.

4.0 DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SU IMMOBILI COMUNQUE VINCOLATI (ART.LO 37 COMMA 2 DPR. 380/2001 E S.M.I.)

4.1 La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 37, comma, 2 D.P.R. 380/2001, per interventi di restauro e di risanamento conservativo, posti in essere in assenza o in difformità di SCIAE, su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, viene quantificata in relazione all'aumento di valore assunto dall'immobile a seguito degli interventi abusivi, come valutato ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, assumendo e stabilendo che:

- a. la sanzione pecuniaria edittale minima è stabilita e applicata (in €. 516,00) con AVV minore ad €. 2.500,00;
- b. la sanzione pecuniaria edittale massima è stabilita ed applicata (in €.10.329,00) con AVV maggiore ad €. 35.000,00.
- c. per interventi determinanti AVV compreso tra i suddetti importi-limite, la sanzione pecuniaria tra il minimo e massimo edittale di riferimento è determinata applicando la seguente formula matematica:
$$[(AVV - 2.500,00) \times (\text{Massimo edittale di Legge Euro } 10.329,00 - \text{Minimo edittale di Legge Euro } 516,00)] / (35.000,00 - 2.500,00) + \text{minimo edittale di Legge Euro } 516,00.$$

5.0 DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SU IMMOBILI ANCHE NON VINCOLATI COMPRESI NELLE ZONE A (CENTRO STORICO) (ART.LO 37 COMMA 3 DPR. 380/2001 E S.M.I.)

5.1 Per interventi di *restauro e di risanamento conservativo* (rif. Articolo 3 comma 1 lettera c) D.P.R. 380/2001,) posti in essere, in assenza o in difformità di SCIAE, su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 (es: Centro Storico), è richiesto al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria.

5.2 Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, in ogni caso, nei termini massimi previsti per Legge, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria amministrativa (da € 516,00 ad € 10.329,00-rif. Art. 37, comma 2 D.P.R. 380/2001).

5.3 Se l'autorità preposta alla tutela del vincolo non esprime il parere di competenza nei termini previsti dalla Legge, il Dirigente comunale responsabile del procedimento, provvede autonomamente, ordinando la restituzione in pristino o irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile definito in conformità dell'articolo 3 e dell'articolo 5 del presente regolamento.

6.0 DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER L'INOTTEMPERANZA DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE (ART.LO 31 COMMA 4BIS DPR. 380/2001 E S.M.I.)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Settore Urbanistica-Ambiente



6.1 La sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza all'ordine di demolizione di opere abusive di cui all'articolo 31 comma 4 bis ss del DPR 380/2001, viene graduata, sotto il profilo della gravità del fatto, in ragione della entità e consistenza dell'abuso commesso e *non rimosso*, come di seguito determinato:

a. gli interventi abusivi che *non* hanno generato aumento di superficie e/o di volume (es: movimenti di terra, recinzioni ecc. ...), oppure determinati un incremento/realizzazione di volumetria abusiva fino a 30 mc, e/o, in assenza di incremento volumetrico, un incremento-realizzazione di superficie abusiva fino a 10 mq, sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima edittale (Euro 2.000,00);

b. gli interventi abusivi comportanti incremento o realizzazione di volumetria abusiva superiore ai mc 600, o in assenza di volumetria, comportanti un incremento-realizzazione di superficie abusiva superiore a 200 mq, saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima edittale prevista (euro 20.000,00);

c. gli interventi compresi nei *limiti* (a.-b.) sopra indicati, comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria tra il minimo e massimo edittale di riferimento, secondo la seguente

formula matematica:

$$[(mc \text{ volume abusivo} - 30mc) \times (20.000,00 - 2.000,00) / (600 mc - 30mc)] + 2.000,00$$
 (in assenza di volumetria apprezzabile-alternativa)
$$[(mq \text{ superficie abusiva} - 10mq) \times (20.000,00 - 2.000,00) / (200 mq - 10mq)] + 2.000,00$$
.

6.2 In presenza di interventi abusivi posti in essere su aree e sugli edifici meglio indicati all'articolo 27, comma 2 DPR 380/2001, comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima edittale prevista dall'articolo 31 dpr 380/2001.

7.0 DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE O IN TOTALE DIFFORMITÀ IMMOBILI VINCOLATI O NON VINCOLATI RICADENTI IN ZONA A (CENTRO STORICO) (ART.LO 33 COMMA 4 DPR. 380/2001 E S.M.I.)

7.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 1 e 2, D.P.R. n. 380/2001, nei procedimenti sanzionatori riguardanti interventi di *ristrutturazione edilizia*, in assenza o in difformità del permesso di costruire, su immobili vincolati o anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, qualora il responsabile dell'ufficio, avendo richiesto all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali l'apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria, non consegua il parere entro novanta giorni dalla richiesta, provvede autonomamente.

7.2 Ove si debba procedere alla determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per detti interventi, in forza delle previsioni dell'articolo 33, comma 4, D.P.R. 380/2001 e, per rinvio, nei limiti edittali di cui all'articolo 33, comma 3, D.P.R. n. 380/2001, assume quale parametro di riferimento per la valutazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'aumento di valore (AVV) determinato ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, ed il seguente criterio di determinazione:

a. la sanzione pecuniaria edittale minima è stabilita e applicata (in €. 516,00) con AVV minore ad €. 2.500,00;

b. la sanzione pecuniaria edittale massima è stabilita ed applicata (in €. 5.164,00) con AVV maggiore ad €. 35.000,00.

c. per AVV compresi tra i suddetti importi-limite, la sanzione pecuniaria sarà determinata entro i corrispondenti limiti edittali, applicando la seguente formula matematica:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Settore Urbanistica-Ambiente



$[(AVV - 2.500,00) \times (\text{Massimo edittale Euro } 5.164,00 - \text{Minimo edittale Euro } 516,00) / (35.000,00 - 2.500,00)] + \text{Minimo edittale Euro } 516,00.$

8.0 SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PREVISTA PER LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' (ART.LO 24 COMMA 3 DPR. 380/2001 E S.M.I.)

8.1 In base al combinato disposto dell'art. 24, comma 3, del D.P.R. 380/2001, la mancata presentazione, da parte del soggetto che ne è tenuto, della segnalazione di agibilità entro 15 (quindici) giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 77 a 464 €.

8.2 La suddetta sanzione si applica nella misura di seguito indicata.

a) per gli interventi le cui istanze per le trasformazioni sono state presentate successivamente all'entrata in vigore del DPR 380/01 (pubblicato G.U. n. 245 del 20/10/2001, S.O. n. 239):

- nel caso in cui la segnalazione certificata di agibilità sia presentata entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori dell'intervento richiesto : € 77,00
- nel caso in cui la segnalazione certificata di agibilità sia presentata dal 31° al 60° giorno dall'ultimazione dei lavori dell'intervento richiesto : € 150,00;
- nel caso in cui la segnalazione certificata di agibilità sia presentata dal 61° al 120° giorno dall'ultimazione dei lavori dell'intervento richiesto: € 300,00
- nel caso in cui segnalazione certificata di agibilità sia presentata oltre il 120° giorno dall'ultimazione dei lavori dell'intervento richiesto : € 464,00

b) per le istanze relative alla segnalazione certificata di agibilità riguardanti interventi i cui lavori sono terminati prima all'entrata in vigore del DPR 380/01: € 464,00;

8.3 Ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2, qualora non sia pervenuta, separata comunicazione di ultimazione delle opere, si considera quale data di ultimazione lavori dell'intervento quella contenuta nella dichiarazione di conformità allegata alla segnalazione certificata di agibilità.

8.4 L'applicazione della sanzione di cui all' art. 24, comma 3, non preclude la presentazione della segnalazione certificata di agibilità e la sanzione viene stabilita con separato provvedimento come di seguito indicato:

- A) ad avvenuto ricevimento in ritardo della segnalazione certificata di agibilità , calcola il ritardo e la relativa sanzione da applicare;
- B) il Responsabile del Procedimento provvede a comunicare a mezzo di raccomandata AR e/o PEC, la sanzione da pagare e le modalità di pagamento;
- C) trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora l'importo non fosse ancora stato versato, la sanzione è applicata in misura massima pari ad €. 464,00;
- D) in caso di mancato pagamento, si procederà al recupero coattivo delle somme dovute;
- E) il pagamento della sanzione pecuniaria conclude il procedimento sanzionatorio.

9.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 39 TER DEL D.L. 109/2018 CONVERTITO IN LEGGE 130/2018.(ABUSI SISMA)

9.1 In caso di interventi edilizi su edifici privati realizzati prima del sisma del 24.08.2016 in assenza di titoli edilizi nelle ipotesi di cui all'art.lo 22, comma 1 del DPR 380/01 e s.m.i. o in difformità da essi o nelle ipotesi di cui al comma 1bis dell'art.lo 1-sexies del D.L.55/2018 convertito in legge 89/2018, il proprietario

Piazza Matteotti,33 - 63833 Montegiorgio

C.F. 81002030443 - P.IVA 00372290445 - Tel. 0734952024/26

Responsabile del Settore: geom. Giorgio Benni

Web: www.comune.montegiorgio.ap.it

mail: giorgio.benni@comune.montegiorgio.fm.it



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Settore Urbanistica-Ambiente



dell'immobile pur se diverso dal responsabile dell'abuso può presentare anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria.

9.2 La richiesta di cui al comma 1 è in deroga alle previsioni dell'art. 36 comma 1, 37, comma 4 e 93 del DPR 380/2001 e s.m.i.

9.3 L'esame della richiesta di sanatoria deve essere effettuata avuto riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto.

9.4 Il pagamento della sanzione di cui agli articoli 36 e 37, comma 4 il cui importo non può essere superiore ad €. 5.164,00 e inferiore ad €. 516,00.

9.5 Il calcolo della sanzione, dato atto della inapplicabilità del Regolamento di cui Decreto Ministero delle Finanze n. 701 del 19.04.1994., dovrà essere determinata, in attesa che il Commissario per l'emergenza ed il Governo attuino le opportune modifiche alla normativa, sulla base di quanto previsto ai punti 2-3-4 e 5

9.6 L'articolazione delle sanzioni dovrà avvenire sulla base dei seguenti scaglioni:

- in caso di interventi abusivi che abbiano portato a un incremento di valore dell'immobile inferiore a € 2.500,00 si applica la sanzione minima, pari ad € 516,00;
- in caso di interventi abusivi che abbiano portato a un incremento di valore dell'immobile superiore a € 2.500,00 fino a 7.500,00 si applica la sanzione, pari ad € 1.500,00
- in caso di interventi abusivi che abbiano portato a un incremento di valore dell'immobile superiore a € 7.500,00 fino a 20.000,00 si applica la sanzione minima, pari ad € 3.000,00
- in caso di interventi abusivi che abbiano portato a un incremento di valore dell'immobile superiore a € 35.000,00 si applica la sanzione massima, pari ad € 5.164,00;

10.0 RATEIZZAZIONI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

10.1 La rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dal presente regolamento, può essere accordata solo ed esclusivamente quando l'importo dovuto, comprensivo di spese è superiore ad €. 10.000,00.

10.2 Le rate saranno trimestrali con un numero massimo di otto rate da versare trimestralmente entro la scadenza del terzo mese di ogni rata.

10.3 Il mancato pagamento entro i termini di cui al punto 10.2 comporta la sospensione della rateizzazione ed il residuo importo dovrà essere versato in una unica soluzione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento ingiuntivo e/o l'Amministrazione procederà all'escussione della fidejussione prestata per l'intero ammontare della sanzione residua e, in difetto, procederà alla riscossione coattiva delle somme non versate.

10.4 L'importo rateizzato dovrà essere garantito da fidejussione bancaria o assicurativa, prestata con espressa e formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del C.C. e in deroga all'art.1957 del C.C., dovrà essere valida ed operante fino al completo assolvimento delle obbligazioni garantite, in ogni caso, per la sua estinzione o riduzione dovrà essere condizionata alla espressa dichiarazione liberatoria da parte del Comune.

10.5 Le rate non saranno gravate da interessi, avendo la rateizzazione funzione di agevolazione.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Settore Urbanistica-Ambiente



10.7 In ogni momento il debito potrà essere estinto mediante un unico pagamento.

11.0 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

11.1 I criteri sopra enunciati entrano in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione da parte della Giunta Comunale.

11.2 Le disposizioni contenute nei presenti criteri si applicano a tutte le fattispecie sopra indicate.

11.3 Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le norme anche regionali disciplinanti la materia.

11.4 Le formule matematiche, gli *importi*, i termini, le denominazioni, indicati nel presente atto, si intendono aggiornati automaticamente alle correlate modifiche normative delle norme di riferimento sopravvenute, in particolare e compresa, la misura edittale della sanzione corrispondente all'illecito amministrativo edilizio considerato.

11.5 Tutti gli importi derivanti dalle operazioni di calcolo contenute nel presente regolamento, si intendono arrotondati, in eccesso (se il terzo decimale sia uguale o superiore a 5) o in difetto (se il terzo decimale sia inferiore o uguale a 4) alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

11.6 I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 31, comma 4 ter DPR 380/2001, sono assoggettate a vincolo di destinazione a copertura delle spese di demolizione, rimessa in pristino delle opere abusive, acquisizione e sistemazione di aree a verde pubblico, i proventi delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 24 DPR 380/2001 e dall'articolo 37 DPR 380/2001, a vincolo di destinazione a copertura delle spese di acquisizione e sistemazione di aree a verde pubblico, in ogni caso, secondo le previsioni delle norme vigenti.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
Settore Urbanistica-Ambiente



LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Tecnico – Sezione Urbanistica-Ambiente per quanto concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'art.6/bis della Legge n. 241/1990;

Con votazione palese unanime;

DELIBERA

1) Di richiamare la premessa narrativa che precede, approvandola e assumendola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. .

2) Di approvare le **“Modalità e criteri per l'applicazione delle sanzioni in materia edilizia ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i e del D.L. 109/2018 convertito in legge 130 del 16.11.2018 art.lo 39 ter”**, allegato (A) e parte integrante al presente atto, come in proposta riportati.

3) Di stabilire che i proventi delle sanzioni, per i quali è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art.31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art.17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, vengano introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione di aree da destinare a verde pubblico.

Inoltre;

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste;

Con separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
Settore Urbanistica-Ambiente





COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
Settore Urbanistica-Ambiente



Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 21-05-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. Giorgio Benni
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 21-05-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 21-05-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. Giorgio Benni
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
Settore Urbanistica-Ambiente



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mariarosaria Giorgio

II PRESIDENTE

F.to Michele Ortenzi

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
In data 28-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 21-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 28-05-2019 al 12-06-2019 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giorgio Mariarosaria